

Data di pubblicazione: 30 giugno 2026

SANDRO AMOROSINO*

Politica ed amministrazione per il Mezzogiorno**

Politics and Administration for Southern Italy

SOMMARIO: 1. Rimozione e mutazione della questione meridionale. – 2. Incidenza degli eventi epocali sui modelli di intervento. – 3. Il nuovo scenario economico ed istituzionale. – 4. I nodi irrisolti del modello d'intervento per il Sud. – 5. La determinante delle regolazioni UE. – 6. L'intreccio tra procedure eurounitarie e nazionali. – 7. Programmazioni ed attuazioni adattive. – 8. Il difficile innesto dell'adattività nell'ordinamento amministrativo italiano. – 9. La necessità di politiche integrate per il Sud. – 10. Necessità di una struttura tecnico-amministrativa centrale.

1. Rimozione e mutazione della questione meridionale

* Già Professore ordinario di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Roma La Sapienza.

** *Introduzione* ad una Sessione del Convegno *Il Mezzogiorno durante e dopo l'intervento straordinario*, organizzato dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" assieme al *Network for European Policy Making* a Roma, Istituto Luigi Sturzo, 3 dicembre 2025.

Lo scritto è dedicato al caro ricordo di Gennaro Scura, imprenditore colto e lungimirante impegnato per il progresso economico e civile della Calabria e del Sud.

Il contributo è stato richiesto dalla direzione della Rivista.

Da centocinquant'anni (il “viaggio elettorale” di Francesco De Sanctis¹ nel suo collegio di Lacedonia, nell'Alta Irpinia, è del 1876) la “missione” dei meridionalisti delle diverse, ma convergenti “specie” – economisti, sociologi, giuristi, *grand commis*, politici (pressoché scomparsi nelle ultime legislature) – è analizzare i processi di trasformazione dei territori del Sud e formulare testardamente ipotesi, progetti ed azioni per promuoverne lo sviluppo economico e civile.

Negli ultimi decenni – salvo casi eccezionali nei quali politici e dirigenti dello Stato erano, per un caso della storia, anche apprezzati studiosi - si sono rarefatte, se non interrotte, le comunicazioni tra le proposte dei tecnici e le percezioni e valutazioni dei politici.

Sotto questo profilo un vero e proprio spartiacque simbolico è stato la “decostituzionalizzazione” del Sud, vale a dire la soppressione, con la riforma del 2001, nel testo originario dell'art. 119 della Costituzione, del riferimento alla “valorizzazione del Mezzogiorno”, sostituito da un generico accenno alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione ed alla solidarietà nazionale.

L'improvvida rimozione è stata giustamente contestata da Tommaso Frosini².

Della “manomissione” della Costituzione sono state date interpretazioni diverse:

- l'allineamento al *format* eurounitario delle politiche di coesione, al quale l'ordinamento nazionale s'è adeguato soprattutto come meccanismo di condizionalità, da estendersi alle speculari misure nazionali³;

¹ F. DE SANCTIS, *Un viaggio elettorale*, (1876), ripubblicato da Passigli, Firenze, nel 2011.

² T. E. FROSINI, *Il concetto giuridico di Mezzogiorno* in *Riv. Giur. Mezz.* n. 3/4 2024, p. 601 ss.

³ Sulla transizione economico-istituzionale tra i due paradigmi v. S. CASSESE, *Dallo sviluppo alla coesione: storia e disciplina dell'intervento pubblico per le aree insufficientemente sviluppate* in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.* n. 2/2018, pp. 579 ss.

- la *rimozione* della questione meridionale, “fuori posto” nel contesto di una riforma costituzionale maldestramente volta a “cavalcare” la moda del federalismo, per tagliare l'erba sotto i piedi alla Lega (all'epoca in espansione) provocando – viceversa – conflitti istituzionali a catena.

Pur riconoscendo la fondatezza effettuale della prima interpretazione, si propende per la seconda ben conoscendo l'attitudine ad inseguire tutte le “mode mediatiche” sui temi istituzionali di taluni giuristi, ansiosi di trasformarsi da opinionisti in attori politici.

I meridionalisti – viceversa – hanno tenacemente accompagnato - talora anticipando, talaltra seguendo - le evoluzioni dei vari contesti meridionali, sempre considerati sia nell'insieme sia in rapporto con le regioni centro-settentrionali e con l'UE.

Questa capacità di lettura e di adattamento progressivo del meridionalismo, *ad onta* del venir meno del confronto con i naturali interlocutori politici, è fortemente messa alla prova nell'attuale contingenza.

2. Incidenza degli eventi epocali sui modelli d'intervento

Siamo – infatti – in uno dei periodi in cui la storia sembra avere un'accelerazione, tale è stata, nell'ultimo settennio, la concentrazione di eventi epocali non previsti che hanno determinato la crisi degli equilibri economici, commerciali e geopolitici a livello globale ed europeo.

Per quanto qui interessa l'effetto è che delle visioni e dei modelli d'intervento prospettati, ancora qualche anno fa, per il *futuribile* del Mezzogiorno, soltanto una parte resta valida nel mutato scenario attuale.

A questo proposito si può prendere come pregiata pietra di paragone un libro del 2021 cui avevano collaborato molti valenti meridionalisti⁴.

Da allora il concorso incoerente di più ordini di fattori ha trasformato la scena; fattori innanzitutto esogeni, con molteplici ricadute indotte dal cumulo della pandemia, dell'invasione e guerra in Ucraina (con i contraccolpi sulla provvista energetica), della guerra dei dazi (ad esempio: sull'agroalimentare) scatenata a freddo dal Presidente USA e, da ultimo, delle guerre di USA/Israele al regime iraniano (con il blocco delle forniture di idrocarburi e di altre merci vitali e, nuovamente, la crisi energetica e le sue conseguenze a catena sull'economia nazionale).

L'effetto primario sulla finanza pubblica è l'aumento delle spese di emergenza, per rispondere alla domanda sociale di "sostegni" ed il "contenimento" delle spese d'investimento, a sua volta compensate solo in parte dalle risorse rese disponibili dalle politiche di coesione e dalla "flessibilità" dell'Unione.

A questo proposito va evidenziata, negli ultimi anni, l'apertura solidaristica dell'UE, che ha attivato vari meccanismi di finanziamento fondati su debiti comuni, in primo luogo, per quanto qui interessa, il "*Next Generation*", con, a valle, la sua propaggine nazionale, il PNRR.

All'inizio del 2021 i Curatori del volume soprarichiamato vedevano gli albori del PNRR, cui hanno fatto seguito – negli anni – le sue numerose rimodulazioni e la diseguale attuazione delle azioni e misure in esso previste, molte delle quali ad auspicato alto impatto sul Mezzogiorno.

L'attuale situazione (2026) del Mezzogiorno, registra da un lato le "code" del PNRR e dall'altro moderati effetti espansivi di alcune *politiche normative* statali – così definite perché incentrate su meccanismi legislativi automatici di tipo

⁴ C. DE VINCENTI, A. LEPORE (a cura di) *Next Generation UE. Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa del Mezzogiorno*, Soveria Mannelli, 2021.

promozionale – quali la ZES Unica o le misure fiscali incentivanti di vario genere, a sostegno delle nuove imprese meridionali, dei giovani e delle donne.

3. Il nuovo scenario economico ed istituzionale

I sommari cenni di contestualizzazione “generale” della questione meridionale sono sufficienti a marcare le differenze di fondo tra lo scenario del 2020 e quello attuale.

A ciò, naturalmente, occorre aggiungere le trasformazioni, *medio tempore* prodottesi dello “stato delle cose meridionali”.

Schematizzando si può dire che i mutamenti principali, tra loro intrecciati, sono, al contempo, economico-sociali ed istituzionali-amministrativi.

Sul *primo versante* rilevanti risorse finanziarie, incrementalmente rispetto ai flussi “consueti”, sono state investite in progetti riconducibili a diverse azioni e misure del PNRR o di programmi complementari ed hanno effettivamente generato incrementi di intraprese. Si profila il delicato problema della continuità del finanziamento per la “manutenzione ordinaria” degli interventi realizzati⁵.

Un’analisi economica aggiornata, anche rapportata al Mezzogiorno, è contenuta nella *Relazione annuale sul 2025* della Banca d’Italia.

Un *focus* è in un “*paper*” di economisti⁶ della “Banca” nel quale viene evidenziato l’impatto delle “procedure del PNRR” sulla realizzazione degli “appalti pubblici” – evocando la parte per il tutto, in quanto l’esecuzione degli appalti è una *derivata* dell’affidamento ad amministrazioni regionali/locali, ma anche statali, dell’attuazione di progetti “abilitati”.

⁵ G. MONTEDORO, *Intervento al Convegno Il Mezzogiorno durante e dopo ... cit.*

⁶ A. ACCETTURO, A. BALTRUNAITE, E. LAZZARO, A. L. MANCINI, *Gli incentivi e le innovazioni organizzative migliorano le performance della pubblica amministrazione? Lezioni dal National recovery and resilience plan (2026).*

L'adozione obbligata del modello operativo speciale PNRR – con l'erogazione dei fondi condizionata al raggiungimento degli obiettivi – ha comportato *i)* una sensibile accelerazione dell'attuazione; *ii)* l'introduzione, finalmente, di sistemi di monitoraggio ed *iii)* la funzione di assistenza tecnica ai soggetti attuatori/aggiudicatari.

Le risultanze del *focus* presentano una doppia utilità per chi voglia riflettere sullo stato attuale della “questione amministrativa meridionale”⁷, che costituisce un'*invariante* storica negativa dell'intera “questione”.

Da un lato dimostrano che le stringenti condizionalità di “risultati”, consustanziali alla disponibilità dei fondi, ha costretto buona parte delle amministrazioni – rinforzate da immissioni di nuovi assunti – ad organizzarsi per non perdere l'occasione propizia: dalla presentazione di progetti “plausibili”, al monitoraggio sull'attuazione, alla costruzione di relazioni stabili tra i vari centri di imputazione delle procedure.

Dall'altro la qualificazione di alcuni progetti come attinenti all'una o all'altra misura non sembra sempre correlata alla sua accertata priorità.

In altri termini: la scelta di meritevolezza appare sovente derivare da criteri geografici, compensativi o di opportunità e non da un quadro programmatico (ricordando, in proposito, l'insegnamento di Giannini giusta il quale – fuori dalle mitologie novecentesche – la pianificazione è una tecnica propria delle strutture organizzative pubbliche e private, cioè una procedura di scelta di obiettivi prioritari, allocazione delle risorse finanziarie ed organizzative disponibili, assegnazione di compiti e responsabilità, poteri di coordinamento e controllo, analisi dei risultati)⁸.

⁷ S. AMOROSINO, *Politiche di coesione, strutture amministrative e Mezzogiorno in Persona e Amministrazione* n. 1/2019, p. 63 ss., ma già ID., *La questione amministrativa meridionale* in *Riv. Giur. Mezz.* n. 2/2010, p. 737 ss.

⁸ M. S. GIANNINI, voce *Pianificazione* vol. XXXIII dell'*Enc. Dir.*, Milano 1983.

4. I nodi irrisolti del modello d'intervento per il Sud

Venendo al secondo versante – istituzionale/amministrativo – le notazioni che precedono portano alla riproposizione – in termini aggiornati – di due nodi gordiani irrisolti degli interventi per il Sud:

I) la carenza di un *insieme coerente ed efficace di politiche* per i nostri ormai differenziati “mezzogiorni” e della *governance* di esse, lungo il percorso dall'elaborazione tecnico – culturale, al confronto pubblico e, *in apicibus*, parlamentare, alla decisione politica, alla formalizzazione in azioni programmatiche, alle procedure attuative, ai controlli per verificarne l'effettività.

Tutto ciò comporta di necessità – per convergente valutazione degli studiosi – la costituzione o adeguamento di un centro motore (ordinatore, ausiliare e verificatore) politico-amministrativo statale, posto istituzionalmente e funzionalmente al “centro del governo”, la cui responsabilità politica sia in capo ad un ministro “dedicato” (v. *infra*);

II) la disfunzionalità delle frammentate strutture amministrative del pluralismo istituzionale nazionale, ch'è notoriamente accentuata nel Mezzogiorno.

5. La determinante delle regolazioni UE

Tale duplice necessità – si ripete un'invariante almeno dell'ultimo trentennio – si pone attualmente in termini diversi rispetto al passato, anche recente, alla luce di tre determinanti:

- la *prima* è la condizionante integrazione delle gestioni nazionali con gli indirizzi e i sistemi regolatori dell'UE, in particolare in tema di coesione (economica, sociale e territoriale). Un condizionamento rafforzato negli anni più recenti dalle risorse finanziarie trasferite per la ripresa e resilienza, il cui impiego è strettamente monitorato.

Il complicato quadro delle compresenze e degli intrecci tra le varie azioni e misure europee e quelle nazionali più o meno corrispondenti è stato ricostruito ed aggiornato da un interessante studio del 2024 della Fondazione MERITA⁹;

- la *seconda*, oggetto del medesimo studio, è la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative presso la Presidenza del Consiglio;

- la *terza* è la pur improvvisata o embrionale creazione, presso alcune regioni ed enti locali, di strutture e procedure dedicate all'elaborazione di progetti, anche in partenariato con soggetti privati, per accedere ai finanziamenti del PNRR (quelli che, con efficace espressione, sono stati definiti "la carota")¹⁰.

Dimostrazione – ove ve ne fosse bisogno – che siamo più che mai nell'età dell'incertezza è il caso di ricordare una sopravvenienza annunciata che avrebbe avuto una forte incidenza ove si fosse verificata: l'autonomia regionale differenziata in dichiarata attuazione dell'art. 116 della Costituzione, che fortunatamente appare tramontata dall'orizzonte politico.

6. L'intreccio tra procedure eurounitarie e nazionali

Ciascuna delle determinanti individuate merita qualche cenno di approfondimento, ma preme sottolineare che comune a tutte è una caratteristica

⁹ M.L. AGRÒ, G. COCO, A. LEPORE, *La governance delle politiche di coesione, position paper* per il convegno di MERITA, *Agenda Sud 2030*, Napoli 5/6 aprile 2024.

¹⁰ N. LUPO, *Intervento* al convegno, *Il Mezzogiorno durante e dopo l'intervento straordinario...* cit.

inedita nelle ingessate sequenze procedurali tradizionali: formulazione di posizioni → accordo o disaccordo con le altre amministrazioni “competenti” → stallo, ovvero conflitto → deferimento della decisione ad istanze superiori di *adjudication* (esempio paradigmatico è quello della localizzazione degli impianti di energie rinnovabili).

Il modello che si è venuto affermando - di cui le successive riconfigurazioni del PNRR costituiscono una risultante esemplare - è quello dell'*adattabilità e flessibilità*, frutto di un rapporto comunicativo/negoziale permanente con la Commissione UE che consente di modificare ed adeguare, in corso d'opera, obiettivi, risorse, condizionalità, volta a volta in relazione a verifiche, sopravvenienze, rivalutazioni di priorità o di praticabilità.

Non *statements* unilaterali, dunque, ma negoziazione preventiva, aggiustamenti in *itinere*, messa a fuoco e riconfigurazione continua e concordata della effettiva strategicità, perseguibilità e conseguimento degli obiettivi.

La continuità delle interrelazioni appare indispensabile in una fase in cui gli scenari mutano ripetutamente ad opera di eventi esterni ed imprevisti o anche di contingenze economiche. Siamo oltre i procedimenti composti, ad imputazione congiunta, individuati anni fa da studiosi di diritto amministrativo eurounitario¹¹.

L'adozione di modelli procedurali aperti, negoziali ed interattivi appare indispensabile soprattutto nei casi in cui - *in primis* le relazioni politico-amministrative tra la Commissione UE ed i governi nazionali - ci si trova in presenza di un'ingarbugliata matassa di diversi rapporti, come tipicamente avviene per quanto concerne le politiche di sostegno e di coesione, ordinarie e straordinarie.

In questo “ambiente amministrativo” (in senso sociologico) la negoziazione continua sull'interpretazione e la flessibilità delle regole europee è *prassi*

¹¹ E. CHITI, *La costruzione del sistema amministrativo europeo* in AA.VV., *Diritto amministrativo europeo*, a cura di M. P. Chiti, Milano 2018, p. 71 ss.

risalente, invalsa ed obbligata, di fatto una “regola di sopravvivenza”, come la definitiva Alberto Predieri¹².

7. Programmazioni ed attuazioni adattive

Sul versante delle scienze amministrative si sono sviluppati studi di *Model Adaptive Management Procedure Act* (MAMPA).

In questa sede ci si limita a qualche riferimento perché la prospettiva dell'adattività può costituire una “chiave di presa” per l'evoluzione possibile dei rapporti amministrativi relativi a progetti di interventi “meridionalisti”.

Quello della modificabilità delle decisioni, specie dei provvedimenti amministrativi, ma anche degli accordi, è un problema generale del diritto amministrativo contemporaneo.

In tutti i casi in cui oggetto delle decisioni amministrative sono attività di durata o comportanti trasformazioni durevoli o potenziali della realtà fisica (ad esempio *de futuro*: la localizzazione di un microreattore nucleare di nuova generazione) ed è previsto o prevedibile che i presupposti di fatto o di diritto delle decisioni stesse possono subire o postulare modifiche¹³.

Ciò vale soprattutto se l'oggetto dei provvedimenti (o degli accordi) è costituito da piani, programmi, progetti.

¹² Che la sperimentò da Commissario Liquidatore dell'EFIM, trent'anni fa, ottenendo dalla Commissione UE deroghe temporanee in materia di aiuti di Stato dimostrandone la strumentalità alla cessione a privati delle imprese pubbliche ex EFIM, con il conseguente ritirarsi dello Stato.

¹³ E. BOSCOLO (a cura di) *Decisioni adattive, transizione permanente e adeguamento dei titoli amministrativi* Napoli 2026, ed ivi ID., *Decisioni amministrative (adattive) in contesti di incertezza: una introduzione*, p. 7 ss.

Il che comporta che, dall'inizio, la decisione debba avere una struttura aperta e contenere clausole generali relative al progressivo, ed ove necessario reiterato, adattamento dell'oggetto della decisione¹⁴ all'evoluzione della realtà.

È palese l'assonanza tra la procedura negoziata permanente nei rapporti tra l'amministrazione nazionale e le Direzioni della Commissione UE ed il principio di *adattività delle decisioni amministrative*, che si sta affermando sulla spinta delle molteplici transizioni (economiche, tecnologiche, ambientali) anche nei Paesi, storicamente "a diritto amministrativo", dell'Europa continentale, com'è l'Italia.

8. Il difficile innesto dell'adattività nell'ordinamento amministrativo italiano

Non si può nascondere, tuttavia, che la postura dell'ordinamento italiano appare ostica, per due ordini di ragioni, una giuridica, l'altra di cultura amministrativa.

La prima è costituita dal principio normativo eurounitario – posto a tutela della piena concorrenzialità del mercato – contrario alla modifica, estensione o proroga, senza l'esperimento di nuove procedure di gara, dei contratti esistenti.

Tale principio dev'essere però bilanciato con quello di (raggiungimento del) *risultato*, cioè della completa realizzazione del progetto nella sua formulazione concordata più efficace, ciò che comporta modifiche ed adattamenti in corso di rapporto.

¹⁴ M. FURIOSI, *Il procedimento amministrativo di fronte alle transizioni permanenti: spunti dalla proposta di Model Adaptive Management Procedure Act statunitense*, in *Decisioni adattive ... cit.*, p. 19 ss.

La ragione “culturale” è la ritrosia dei funzionari delle amministrazioni a modificare i contratti o le concessioni “approvati” per il timore di esser accusati, per ciò stesso, di “compiacenza” nei confronti degli aggiudicatari.

Il principio generale di immodificabilità (*stare decisis*), salvo eccezioni o deroghe strettamente predefinite per tipologie astratte, è anche alla base del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Com'è stato esattamente rilevato¹⁵, mentre la logica del MAMPA si fonda “*sull'accettazione delle incertezze della realtà*”, “*gli strumenti previsti dal Codice si fondano su logiche predittive*” restrittive delle tipologie di avvenimenti futuri idonei a far scattare le clausole “di rinegoziabilità”.

Identico ragionamento vale allorché la necessità di adattamento e/o rimodulazione si pone in ordine a piani o progetti di attività che hanno formato oggetto di *accordi o convenzioni* tra amministrazioni o tra queste e soggetti privati di varie specie¹⁶.

Queste figure di amministrazione negoziale sono molto frequenti nelle procedure attuative delle misure comprese nelle politiche di coesione UE, nel PNRR o in altri programmi statali e regionali e si fondano tutte – com'è noto – su meccanismi condizionali/promozionali: l'amministrazione titolare delle risorse subordina l'erogazione di benefici patrimoniali all'integrale realizzazione di un progetto o attività di cui è stata riconosciuta la funzionalità al conseguimento di un obiettivo di interesse generale.

Molte delle “neoprogrammazioni”¹⁷ previste dalle regolazioni più recenti si fondano su queste procedure “contrattuali” di attuazione diffusa a vari livelli affidate ad operatori pubblici o privati.

¹⁵ L. CICONI, *Strumenti adattivi e contratti in Decisioni adattive ... cit.*, p. 181 ss.

¹⁶ G. CORDOVA, *Gli accordi pubblici tra negoziazione e adattabilità in Decisioni adattive ... cit.*, p. 139 ss.

¹⁷ S. AMOROSINO, “*Neoprogrammazioni (pubbliche e private) e mercati in trasformazione in Id., Diritto dell'economia. Lezioni progredite*, 2026.

È appena il caso di sottolineare le potenzialità delle procedure negoziali adattive per rendere più efficaci gli interventi “meridionalisti”.

Per bilanciare i rischi della dispersione a pioggia e dell'incontrollabilità di attività atomizzate devono essere attivati i due robusti contrappesi cui s'è già accennato: politiche coerenti e selettive e strutture amministrative a connotazione tecnica rafforzate, nelle dotazioni e nei poteri d'intervento, giustificati dall'interesse strategico nazionale degli interventi meridionalistici.

9. La necessità di politiche integrate per il Sud

Anche i richiami ai nuovi modelli procedurali rimandano ai due nodi assiali cui s'è più volte accennato:

l) la necessità dell'elaborazione di un insieme di politiche meridionalistiche che sia espressione di una visione e decisione politica *unitaria*.

Senza alcuna nostalgia per la successione – dal 1950 sino agli anni 90 del secolo scorso – di programmazioni velleitariamente onnicomprensive, rimaste in gran parte inattuare, si deve prendere atto della disfunzionalità dell'attuale scoordinata pluralità di tipi d'interventi, previsti in disposizioni disparate, varate in tempi diversi, da governi di vario “conio”, talune più efficaci (come la ZES unica), altre meno.

La stratificazione non risponde ad una coerente visione politica della quale, peraltro, molti non percepiscono la necessità.

Una visione generale presuppone scelte chiare e programmi a struttura semplice, con obiettivi ben definiti e necessita di un'efficiente *governance* dell'attuazione.

A questo fine è, ovviamente, da evitare la creazione di “immagnifiche” Casse 2.0, ma è indispensabile rafforzare l’attuale struttura burocratica (peraltro già semplificata rispetto a quella, un po' barocca, costruita una decina di anni fa).

Ferma restando l’attuale attribuzione delle politiche di coesione e del Sud (con le propaggini del PNRR) ad un Ministro, delegato dal Presidente del Consiglio appare indispensabile che l’approvazione del disegno strategico delle politiche meridionalistiche avvenga con un atto di indirizzo programmatico del Consiglio dei Ministri, per riaffermare la centralità della “questione meridionale”;

10. Necessità di una struttura tecnico-amministrativa centrale

II) Venendo alle strutture amministrative l’attuale Dipartimento per le politiche di coesione dovrebbe rafforzarsi con una robusta struttura tecnica per il Sud, dotata di autonomia operativa, con poteri di supervisione, sostegno ed intervento diretto su tutti i programmi o progetti in corso di elaborazione e realizzazione incentrato sull’invio di incaricati di missione, che dovrebbero intervenire a supportare e se del caso surrogare il soggetto attuatore, in tutti i casi in cui sia prevista o in corso l’erogazione di risorse statali od europee.

Quanto alle amministrazioni regionali dev’esser fatto valere nei loro confronti un parametro dirimente fondato su soglie obiettive relative all’impegno delle risorse, all’effettiva spesa ed infine al conseguimento dei risultati qualitativi prefissi.

Nonostante i relativi miglioramenti indotti dalle “procedure PNRR”, per quanto riguarda i vari Fondi di coesione allocati presso le Regioni, relativamente alla programmazione 2021-2027 i tassi di impegno e, soprattutto, di spesa effettiva sono vistosamente carenti.

È indispensabile, dunque, agire al contempo “su due pedali”, quello del supporto tecnico amministrativo efficace e quello dei poteri sostitutivi automatici in caso di esiti gravemente negativi del monitoraggio.

Si tratta di proposte pratiche e realistiche a condizione che vi sono la volontà politica, i programmi concreti – le decisioni e l'*enforcement* amministrativo.